

REGOLAMENTO

Art. 1. Ogni persona, Ente, Società, Circolo Culturale, inoltrando domanda scritta al Consiglio Direttivo, può diventare Socio del CAB, dopo il vaglio e l'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio stesso.

Art. 2. Il modulo di domanda e lo Statuto devono essere richiesti alla Segreteria del CAB. E' implicito che presentando domanda per iscritto di Iscrizione, il richiedente abbia già preso conoscenza degli scopi del CAB e delle norme statutarie.

Art. 3. Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. Sono Soci Sostenitori, coloro che pagano la quota pari ad almeno il doppio di quella versata dai Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo, può conferire a quelle Personalità che nel campo dell'Arte o della Cultura o in seno al CAB si siano particolarmente distinte o prodigate, la qualifica di Socio Onorario.

Il Consiglio Direttivo può revocare tale qualifica nel caso in cui il socio non partecipi alla attività sociale per un periodo di tre anni.

Il socio sarà comunque considerato "Benemerito dell'associazione".

Art. 4. Il Socio che nell'anno sociale in corso non avrà ottemperato all'obbligo del versamento della quota sociale, sarà dichiarato inadempiente e verrà sospeso dallo schedario dei Soci fino a che non avrà sanato lo stato di morosità, perdendo di conseguenza il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, compreso il diritto di voto in Assemblea dei soci. Nel caso di mancato versamento della quota annuale entro il termine dell'anno sociale in corso il Consiglio ne delibererà la perdita della qualifica di socio (art. 10 Statuto) depennandolo definitivamente dal Libro dei Soci, cui potrà essere successivamente riammesso solo previa domanda di iscrizione di cui all'art.1 del presente regolamento.

Art. 5. I Soci, nell'ambito del CAB hanno gli stessi doveri e godono degli stessi diritti.

Art. 6. Sarà premura della Segreteria del CAB informare i Soci interessati ogni volta che verranno promossi concorsi o manifestazioni artistiche riguardanti la loro eventuale partecipazione.

Art. 7. La formazione di Commissioni Artistiche e/o gruppi di lavoro, viene stabilita dal Consiglio direttivo senza che al loro interno sia necessaria la presenza di un membro direttivo.

Art. 8. L'Assemblea Ordinaria ad ogni triennio provvede alla elezione del Consiglio Direttivo. Tutti i Soci in regola col tesseramento dell'anno in corso possono essere eletti. I primi, in relazione al numero di componenti stabilito dall'Assemblea, che hanno raggiunto il maggior numero di voti passano a far parte del Consiglio Direttivo che provvede alla distribuzione delle cariche sociali.

Se necessario, in base a quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto, l'Assemblea, successivamente, elegge l'Organo di controllo e il Revisore dei conti.

Art. 9. I Soci, possono proporre al Consiglio Direttivo argomenti di ordine artistico ed organizzativo. Tali proposte saranno discusse e votate in Consiglio.

Art. 10. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare in qualità di collaboratori, e senza diritto di voto, altri soci che il Consiglio Direttivo stesso riterrà opportuno invitare.

rt. 11. Il Presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo sentito il parere dell'Assemblea dei Soci.

BUSTO ARSIZIO il
IL PRESIDENTE